

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 8374

Parere di conformità ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna. (Delibera di Giunta regionale n. 770 del 6 maggio 2024)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AMICO Federico Alessandro	24) MOLINARI Gian Luigi
2) BARGI Stefano	25) MONTALTI Lia
3) BONDAVALLI Stefania	26) MONTEVECCHI Matteo
4) BULBI Massimo	27) MORI Roberta
5) CALIANDRO Stefano	28) MUMOLO Antonio
6) CASTALDINI Valentina	29) OCCHI Emiliano
7) CATELLANI Maura	30) PARUOLO Giuseppe
8) COSTA Andrea	31) PELLONI Simone
9) COSTI Palma	32) PETITTI Emma
10) CUOGHI Luca	33) PICCININI Silvia
11) DAFFADA' Matteo	34) PIGONI Giulia
12) DALFIUME Mirella	35) PILLATI Marilena
13) DELMONTE Gabriele	36) POMPIGNOLI Massimiliano
14) EVANGELISTI Marta	37) RAINIERI Fabio
15) FABBRI Marco	38) RANCAN Matteo
16) FELICORI Mauro	39) RONTINI Manuela
17) GERACE Pasquale	40) ROSSI Nadia
18) GIBERTONI Giulia	41) SABATTINI Luca
19) LIVERANI Andrea	42) SONCINI Ottavia
20) MALETTI Francesca	43) TAGLIAFERRI Giancarlo
21) MARCHETTI Daniele	44) TARUFFI Igor
22) MARCHETTI Francesca	45) ZAMBONI Silvia
23) MASTACCHI Marco	46) ZAPPATERRA Marcella

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali

Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Bergamini e Facci.

E' altresì assente la consigliera Stragliati.

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa *Emma Petitti*

Segretaria: *Lia Montalti*

Oggetto n. 8374

Parere di conformità ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna. (Delibera di Giunta regionale n. 770 del 6 maggio 2024)

L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) e, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede la funzione di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";
- lo Schema di Regolamento regionale "Nuovo regolamento regionale per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" (Delibera della Giunta regionale n. 770 del 6 maggio 2024);

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Politiche economiche" con nota prot. PG/2024/12801 del 15 maggio 2024;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale recante "Approvazione nuovo Regolamento regionale per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna". Proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa" (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei votanti,

d e l i b e r a

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, sullo Schema di Regolamento regionale recante "Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta regionale n. 770 del 6 maggio 2024);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 770 del 06/05/2024

Seduta Num. 19

Questo lunedì 06 **del mese di** Maggio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/620 del 04/04/2024

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE
DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

Iter di approvazione previsto: Schema di Regolamento di Giunta

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria;
- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitate;

Richiamato, in particolare, della citata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, l'art. 56 che prevede che "la gestione

faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dal piano faunistico-venatorio regionale, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale”;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamate le delibere dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, che ha approvato il “*Piano Faunistico-Venatorio Regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023*”, e la n. 149 del 21 dicembre 2023, con cui si è provveduto alla “*Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018. (Delibera della Giunta n. 1866 del 30 ottobre 2023)*”, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna”;

Considerato:

- che l'esperienza maturata dall'entrata in vigore del citato Regolamento Regionale n. 1/2008 evidenzia l'opportunità di modificare alcune previsioni in esso contenute al fine di renderlo più rispondente alle mutate necessità gestionali e di contesto;
- che la confinante Regione Toscana, con la quale la Regione Emilia-Romagna condivide le popolazioni di cervo, ha approvato una nuova disciplina relativa, fra le altre, alla gestione degli ungulati e del cervo in particolare, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36;

Valutata pertanto l'opportunità di procedere con un

adeguamento della gestione faunistico-venatoria degli ungulati più adatto alle necessità e circostanze attuali e che ricomprensca in un unico testo la gestione di tutte le specie presenti sul territorio regionale, ivi compreso il cervo;

Atteso che gli uffici regionali hanno predisposto uno schema di Regolamento trasmesso con nota Prot. n. 06.11.2023.1099342.U all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'acquisizione del necessario parere;

Richiamato il parere di ISPRA, acquisito agli atti con nota Prot. n. 16.01.2024.0036661.E, nonché il percorso di consultazione in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 6 maggio 2024 e acquisito agli atti con nota Prot. n. 06.05.2024.0461921.I;

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Regolamento regionale nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo

unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Regolamento Regionale recante **"Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna"**, nella formulazione di cui all'allegato 1, composto da 22 articoli e dal relativo allegato tecnico, corredato dalla relativa relazione illustrativa di

accompagnamento (allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di trasmettere il predetto schema di Regolamento all'Assemblea Legislativa Regionale per l'espressione del parere di conformità sul relativo testo ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;
- 3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - -

Schema di Regolamento regionale recante “Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 56 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:
 - a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
 - b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale di cui all’articolo 3 della Legge regionale n. 8 del 1994;
 - c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie indicate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un’attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e regioni confinanti.
2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l’attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva.
3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. In caso di emergenze sanitarie nazionali o regionali, le previsioni del presente Regolamento possono essere derogate con atto di Giunta Regionale.

TITOLO II

GESTIONE DEGLI ungulati

Articolo 2

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:
 - a) tecnico faunistico, provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria e in possesso di idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare condiviso con ISPRA, con successivo inserimento nell’Elenco dei Tecnici faunistici, reso pubblico; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria una specifica idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare inviato ad ISPRA per l’acquisizione del relativo

parere tecnico, con successivo inserimento nell'Elenco dei Tecnici faunistici cervo, reso pubblico;

- b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è inoltre necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dalla Regione secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare;
- c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
- d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
- e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- g) conduttore di cane da traccia;
- h) conduttore di cane limiere;
- i) operatore abilitato ai censimenti;
- j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), e j), sono abilitate dalla Regione mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA, stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.

4. I corsi di formazione per le figure di cui al comma 2 possono essere svolti dalla Regione oppure, previo accordo con la Regione stessa sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, anche extra-regionali, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute. La Regione rilascia i rispettivi attestati di abilitazione.

5. Per i cacciatori residenti in Emilia-Romagna, le abilitazioni di cui al precedente comma 1 di cui alle lettere dalla b) alla j) possono essere acquisite anche in ambito extraregionale previo nulla osta da parte della Regione che accerta la corrispondenza dei programmi con le indicazioni ISPRA e la conformità delle modalità di svolgimento del corso e dell'esame finale pubblico con le disposizioni regionali. Le abilitazioni di cui al comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale.

6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Distretti

1. I distretti di gestione degli ungulati, nell'ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.

2. La Regione, anche su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddivide il territorio in distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di

ungulati ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie possibilmente compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Ai fini della gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.

3. Per la razionalizzazione delle stime di popolazione e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori subaree di caccia.

Articolo 4

Gestione degli ungulati negli Ambiti territoriali di Caccia (ATC)

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2. Nei distretti dove si effettua la caccia al cinghiale in forma collettiva un Vice-Responsabile dev'essere espressione dei capisquadra di braccata o girata e uno delle Organizzazioni agricole con il compito specifico di raccogliere tutte le segnalazioni e richieste inviate dagli agricoltori; il Responsabile di distretto svolgerà le sue funzioni sulla base delle indicazioni operative ricevute dal Consiglio direttivo dell'ATC, fermo restando quelle contenute nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Il Consiglio direttivo dell'ATC nomina, inoltre, un referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei. Deve inoltre possedere una buona conoscenza degli obiettivi di pianificazione regionale per territorio di competenza, al fine di valutare l'adeguatezza delle attività gestionali attuate, con particolare riferimento alla mitigazione dei danni alle attività antropiche. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione regionale può essere motivo di sostituzione del Responsabile di distretto.

3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare:

- a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni, nonché nell'organizzazione del prelievo venatorio in funzione degli obiettivi indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
- c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
- d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e dei cacciatori abilitati autorizzati e presenti in caccia nel Distretto;
- e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Regione;
- f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia qualora non previsto dalla Regione o dalle competenti Polizie Metropolitana o Provinciali altro sistema di comunicazione delle uscite.

4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:

- a) la caratterizzazione ambientale;
- b) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di gestione indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale da redigere nel formato individuato dalla Regione;-
- c) la raccolta dei dati inerenti all'impatto delle singole specie sulle attività antropiche da attuarsi con le modalità indicate dalla Regione;
- d) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
- e) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola;
- f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
- g) l'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni secondo modalità concordate con ISPRA;
- h) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'ISPRA; per quel che riguarda il cervo, i relativi Piani di prelievo sono redatti in conformità alle previsioni di cui all'art. 9.
- i) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo per tutti gli ungulati, prevedendo, con particolare riferimento alla specie "cinghiale", che è prioritariamente necessario intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole;
- j) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
- k) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia o di altra modalità per la comunicazione dell'uscita di caccia e dei capi abbattuti;
- l) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
- m) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- n) l'analisi dei risultati di caccia, in termini di raggiungimento degli obiettivi di pianificazione stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; a seguito delle relative risultanze saranno applicate le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- o) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione, da redigere secondo le modalità individuate dalla Regione stessa;
- p) l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Regione con la relazione di cui alla lettera o).

6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.

7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Negli ATC interessati dalla gestione del cervo la Commissione Tecnica deve essere integrata o ricomprendere un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in possesso della specifica attestazione di idoneità per gli adempimenti di competenza. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti.

8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le disposizioni del presente articolo nei propri regolamenti per quanto di competenza e, ove previste, nei limiti delle ulteriori disposizioni di indirizzo emanate dalla Regione.

Articolo 5

Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le Aziende interessate dalla gestione del cervo devono avvalersi di un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità per gli adempimenti di competenza.

2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali le medesime ricadono, è coordinata dalla Regione o dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un Parco.

3. Le attività finalizzate alla stima delle popolazioni sono effettuate da personale abilitato ai sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Regione ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.

4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia o Città Metropolitana.

5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Regione e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato, nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.

6. È prioritariamente necessario, con particolare riferimento al cinghiale, intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole.

Articolo 6

Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue

1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree contigue provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i soggetti gestori dei territori circostanti.

2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Qualora l'area contigua sia interessata dalla gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.

4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto all'articolo 38 della Legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti, previa intesa con la Regione.

5. È prioritariamente necessario, con particolare riferimento al cinghiale, intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole.

TITOLO III

GESTIONE DEL CERVO

Articolo 7

Comprensorio

1. La gestione faunistico-venatoria del cervo si realizza considerando in modo unitario le popolazioni presenti, indipendentemente dai confini amministrativi e gestionali del territorio dalle stesse occupato. A tal fine la Regione può concordare linee di gestione comuni con le Regioni contermini e coi Parchi Nazionali, interessati dalla presenza della medesima popolazione. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio di gestione, geografico e amministrativo, corrispondente all'areale della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

Articolo 8

Organi e soggetti per la gestione del cervo

1. Per la gestione delle popolazioni di cervo nei diversi comprensori regionali si istituisce una Commissione Regionale, composta da un funzionario regionale per ciascun ambito provinciale interessato dalla gestione del cervo, un dirigente o un funzionario regionale del Settore attività faunistico-venatorie con la funzione di coordinatore, un funzionario indicato dal Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane con funzione di referente per le Aree Protette Regionali e un funzionario indicato dal Parco Nazionale qualora presente ed è nominata dalla Regione. La Commissione, in linea con le previsioni del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale e del Piano del Parco Nazionale se esistente, definisce, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermini, le linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO) di cui all'articolo 9. La Commissione regionale valuta la conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi.

2. Ogni soggetto gestore, comprese le Aree Protette Regionali, si dota di un tecnico faunistico per la gestione del cervo; tra quelli operanti nella stessa provincia, i soggetti gestori ne individuano uno con la funzione di referente (Tecnico Referente). Qualora in un Comprensorio siano presenti più province, i tecnici referenti nominano un proprio coordinatore (Tecnico Coordinatore). I nominativi dei Tecnici individuati devono essere tempestivamente comunicati alla Commissione Regionale.

3. Il Tecnico Referente dovrà raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai tecnici cervo dei singoli soggetti gestori, unitamente ad altre indicazioni ritenute opportune. Nel caso in cui il comprensorio regionale ricomprenda più province il Tecnico Referente, per ciascuna di esse, trasmette le succitate informazioni al Tecnico Coordinatore. Il Tecnico Referente, o il Tecnico Coordinatore laddove presente, si rapporta e condivide i dati con le regioni contermini e con gli eventuali tecnici dei Parchi Nazionali, per la redazione del PAO e lo trasmette alla Commissione regionale, entro il 30 giugno.

Articolo 9

Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo

1. La pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all'art. 8, comma 1 e i PAO, di cui al successivo comma. Previa valutazione di conformità da parte della Commissione Regionale, ciascun PAO è inviato a ISPRA per il parere di competenza e alla Regione contermini e al Parco Nazionale per conoscenza. La Regione infine approva i piani di prelievo.

2. Ogni Programma Annuale Operativo riporta in forma sintetica, secondo le indicazioni regionali, anche integrate con i contenuti di cui alle linee guida indicate all'art. 8, comma 1:

- a) l'individuazione cartografica del comprensorio regionale, con l'indicazione dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) la suddivisione del comprensorio regionale in distretti di gestione, ed eventualmente in zone e sub-zone di prelievo (su base provinciale);
- c) il resoconto delle attività gestionali dell'annualità precedente (prelievi, miglioramenti ambientali, prevenzione, danni) e informazioni relative all'incidentalità stradale o altre informazioni ritenute utili;
- d) le risultanze delle attività di valutazione della consistenza e della struttura della popolazione presente sull'intero comprensorio;
- e) l'eventuale piano di prelievo venatorio per singolo distretto, ripartito tra ATC, AFV e aree contigue dei Parchi, in funzione della presenza della specie e delle esigenze gestionali, con particolare riferimento alla compatibilità con le attività antropiche;
- f) l'organizzazione del prelievo, in funzione degli obiettivi gestionali e in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche, anche con modalità diverse da quelle previste;
- g) gli eventuali interventi di cattura.

3. Le attività di gestione faunistico-venatoria annuali eventualmente non previste al comma 2 sono contenute nel programma annuale di gestione degli ATC e delle Aziende Faunistico Venatorie, e negli strumenti di pianificazione delle Aree protette e in relazione a quanto previsto agli articoli 4 comma 4), art. 5 comma 1) e art. 6 comma 2).

Articolo 10

Organizzazione del prelievo del cervo

1. Il prelievo venatorio del cervo viene effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento di cui all'allegato tecnico.

2. Nel rispetto delle esigenze gestionali, ogni soggetto gestore definisce la ripartizione del prelievo in zone e sub-zone di prelievo e la rende disponibile su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Regione.

TITOLO IV

FORME DI PRELIEVO E MODALITÀ DI CACCIA

Articolo 11

Piani di prelievo degli ungulati

1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi. Per quanto riguarda i piani di prelievo del cervo si fa riferimento a quanto disposto nell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. La Regione sui piani di prelievo di cui al comma 1 acquisisce il parere dell'ISPRA anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. La Regione approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, previa verifica della conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti.
5. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale.

Articolo 12

Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi

1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.
2. La Regione rilascia un titolo di equipollenza ai cacciatori provenienti da altre Regioni purché abilitati a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA. Per i cacciatori provenienti da altri Stati, la Regione accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dallo Stato di provenienza.
3. Fatta eccezione per il cinghiale per il quale non esistono vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della loro superficie, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere per singola specie, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso nell'attività di gestione. Sentita ISPRA in merito da parte della Regione, in fase di assegnazione dei capi, a seconda della specie, è consentito l'accorpamento delle classi di sesso ed età, anche con riferimento alle classi femminili I e II, e allo stesso modo per i Classe 0 ad esclusione del capriolo, al fine di raggiungere gli obiettivi gestionali indicati nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Nei medesimi distretti, al fine del completamento del piano, il soggetto gestore provvede periodicamente, per il

tramite della Commissione Tecnica o del Tecnico Faunistico, alla verifica del numero dei capi non abbattuti e alla loro riassegnazione ad altri cacciatori, che a tal fine possono superare il limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

4. Nei distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa il soggetto gestore può individuare appropriati incentivi per i cacciatori; nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, i capi non sono assegnati individualmente e non sono applicati limiti quantitativi e qualitativi ai capi da abbattere da ciascun cacciatore. In tali distretti i cacciatori neo-abilitati devono essere accompagnati da un cacciatore esperto durante il primo anno di attività. Qualora il distretto ricada in più di un comprensorio, l'obiettivo gestionale coincide con quello del comprensorio nel quale ricade la superficie prevalente.

5. Al prelievo di selezione del cinghiale, da effettuarsi durante tutto il periodo consentito, hanno accesso tutti i cacciatori di selezione iscritti al distretto. Gli ATC, anche attraverso i responsabili di Distretto, mettono a disposizione di ciascun cacciatore di selezione i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

6. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione; tra le forme di incentivo da individuare per i distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa, il soggetto gestore può limitare o azzerare tale contributo.

Articolo 13

Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento di cervidi, bovidi e suidi a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36-bis, comma 4, e all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994.

2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.

3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento.

4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.

Articolo 14

Accesso al prelievo selettivo in Aziende faunistico-venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.

2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.

Articolo 15

Caccia al cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata.
2. La Regione, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, può indicare aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria, sulla base dell'impegno profuso nella attività di gestione degli anni precedenti, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, il Consiglio direttivo dell'ATC può attribuire una o più zone di caccia ai gruppi di girata o alle squadre ove esercitare la propria attività, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.
6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del Parco, può proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale.
8. Il Consiglio direttivo dell'ATC, l'Ente di gestione del parco e le AFV provvedono, per ciascun distretto e prima dell'avvio del periodo di attività venatoria al cinghiale in battuta e braccata, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, presso le proprie sedi e sui propri siti web. La pubblicizzazione del programma annuale delle battute e braccate potrà essere fatta altresì mediante altre forme o luoghi che i soggetti riterranno opportuni, fra cui sedi locali delle associazioni venatorie e agricole, centro parco. Le modalità operative riferite a ogni singola azione di caccia sono definite nell'allegato tecnico al presente Regolamento.
9. Il Consiglio direttivo dell'ATC può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, e art. 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994.

Articolo 16

Caccia al cinghiale con metodo della girata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Regione il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e data di nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.
2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria. In dette aree, qualora ricorrano particolari motivazioni gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, l'ATC su proposta del responsabile del

gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare azioni di braccata con un ridotto numero di partecipanti e cani. Decorsi 15 giorni, in assenza di osservazioni o riscontro della Regione, la richiesta si intende autorizzata.

3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.

4. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Articolo 17

Caccia al cinghiale in battuta o braccata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Regione il numero, la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo concordato con la Regione e presentata entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.

2. Il numero delle squadre è definito dalla Regione in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa. Nel caso in cui si manifestino eccessi di presenze o significativi danneggiamenti alle produzioni agricole, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare ulteriori azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa; decorsi 15 giorni, in assenza di osservazioni o riscontro, la richiesta si intende autorizzata.

5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta o braccata dal titolare della concessione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RECUPERO DEI CAPI

Articolo 18

Piani di controllo

1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attività di controllo ai sensi degli articoli 19 e 19 ter della Legge n. 157/1992 e dell'art.16 della Legge regionale n. 8/1994, secondo l'iter previsto, viene attuata anche nei territori nei quali non è consentita l'attività venatoria e, con riferimento alla specie cinghiale, nelle aree nelle quali l'attività venatoria non ottiene i risultati previsti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale e da altri strumenti gestionali nazionali e regionali, o per prevenire pericoli di sicurezza alimentare e sanitaria, così come nelle aree critiche per i danni causati dalla specie stessa. Il controllo viene esercitato sotto la diretta responsabilità della Polizia Metropolitana

o Provinciale e attuato dai soggetti autorizzati nonché, in presenza di danni, dagli agricoltori nei propri fondi nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 e 19-ter della Legge n. 157/1992 e relative norme regionali.

2. Fermo restando il parere dell'ISPRA, il prelievo di ungulati selvatici in controllo può essere effettuato mediante la cattura di animali vivi o mediante abbattimento.

3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione.

4. La Regione e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 19.

5. Nell'attività di controllo al cinghiale i coadiutori autorizzati sono tenuti a comunicare alla Polizia Metropolitana o Provinciale che lo richieda anche la geolocalizzazione degli eventuali punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive attivati.

Articolo 19

Recupero dei capi feriti

1. La Regione disciplina il recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.

3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.

4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

6. L'abilitazione dell'ausiliare, conseguita a seguito di un'apposita prova di lavoro organizzata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione, deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI o appartenente ad altro soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione, che sia esperto in cani da traccia. È esonerato dal rinnovo biennale l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo

Articolo 20

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città Metropolitana e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.
3. È fatto divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nella caccia agli ungulati in forma selettiva, fatta eccezione per le azioni di caccia collettiva al cinghiale al fine di consentire gli opportuni collegamenti organizzativi fra i partecipanti, conduttori dei cani e i capiposta, o per garantire l'incolumità delle persone e dei cani.
4. È vietata la caccia agli ungulati in forme diverse da quelle normate nel presente Regolamento.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e nell'Area contigua al parco è fatto obbligo al Consiglio direttivo e all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia o alla Città Metropolitana competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli statuti e nei regolamenti.

Articolo 22

Abrogazioni

1. Il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", è abrogato.

ALLEGATO TECNICO

al “Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”.

A) Attività di accompagnamento nella caccia di selezione

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.

L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una specie in ambito provinciale, l'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di Distretto.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo degli ungulati, a esclusione del cinghiale, è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi.

Il Consiglio direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco disciplinano l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

B) Caratteristiche della prova di tiro

I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un tiro a segno nazionale o da un Poligono di tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura della stagione venatoria precedente e il momento del prelievo.

C) Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

L'intervento selettivo deve essere garantito, con particolare riferimento al cinghiale, anche su richiesta dell'agricoltore all'ATC, anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, per far fronte all'impatto degli ungulati sulle produzioni agricole. Per il cinghiale rappresenta la forma di caccia prioritaria nei distretti a gestione non conservativa e può essere esercitata da tutti i cacciatori di selezione assegnati al distretto.

Per il prelievo selettivo con armi da fuoco sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm. o a 270 millesimi di pollice.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Regione in ottemperanza all'articolo 19.

Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschluss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento

Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato.

Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco.

Salvo diverse previsioni di natura sanitaria, il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici oppure, nel caso del cinghiale, presso la casa di caccia della squadra del territorio purché attrezzata all'uopo.

Gli addetti ai punti di raccolta e controllo o alle case di caccia di cui al capoverso precedente provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'ISPRA, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Regione per le valutazioni sui prelievi effettuati.

Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia o con la Città Metropolitana competente e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia o alla Città Metropolitana competente, per operazioni di vigilanza, che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate e alla cui gestione

provvedono i referenti di Distretto. La Regione o la Polizia provinciale o la Città Metropolitana competente possono indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.

Nella caccia di selezione al cinghiale gli ATC e le AFV sono tenuti a comunicare alla Polizia Provinciale o alla Città Metropolitana che lo richieda la geolocalizzazione dei punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'ambito del Distretto di gestione.

D) Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva - Metodo della girata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 4 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento.

La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.

Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Regione e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

E) Metodo della battuta o braccata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche con il metodo della battuta o braccata.

Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 30 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Regione. In considerazione di particolari esigenze gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, la Regione può autorizzare battute o braccate con un numero inferiore di partecipanti e cani.

Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

Possono partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 8 invitati designati dal caposquadra, fermo restando il numero massimo di componenti previsto.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta e braccata, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati con particolare riferimento ai nominativi dei capiposta e dei conduttori dei cani.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Regione in ottemperanza all'articolo 19.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c) Scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare sotto la propria responsabilità la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci.

Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare sotto la propria responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Regione e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentite ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6 del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.

La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione che rilascia apposito attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.

La composizione delle mute utilizzate può pertanto essere la seguente:

- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI o di altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 agosto, può richiedere alla Regione l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali;

- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Regione ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE

“NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA”

Con il presente schema di regolamento regionale di competenza della Giunta, la Regione Emilia-Romagna si propone di apportare in maniera organica modifiche alla materia della gestione degli ungulati, aggiornando le norme vigenti alle modifiche introdotte a livello nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e riallineando la normativa al mutato assetto istituzionale a seguito della L.R. n. 13/2015 e alle sopravvenute esigenze di una migliore capacità di contenimento della fauna selvatica costituita dagli ungulati.

Lo schema di regolamento in questione tratta l'attività faunistico-venatoria specificamente rivolta agli ungulati (cervidi, bovidi, suidi) nella quale sono coinvolti a vario titolo diversi soggetti, che comprendono non solo cacciatori, aziende faunistiche e imprese agricole, ma anche Enti pubblici (in particolare le Polizie Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna e gli Enti parco).

L'auspicata novellazione del regolamento regionale sulla gestione degli ungulati, dopo circa quattro anni di intense consultazioni con i diversi portatori di interessi, riallinea la normativa regolamentare anche alle novità introdotte dal vigente Piano faunistico-venatorio e le ottimizza per il raggiungimento degli obiettivi della gestione programmata della caccia e le finalità pubbliche cui gli ATC e gli altri gestori della fauna selvatica omeoterma, con particolare riferimento agli ungulati, devono conformare le proprie attività e i propri comportamenti.

Il nuovo regolamento proposto riprende in larga misura le norme e la stessa numerazione e rubricazione del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante “*Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna*”, intervenendo principalmente sul riallineamento delle competenze che una volta erano in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna e transitate alla Regione, aggiornando e integrando alcuni istituti che nel tempo si erano rivelati lacunosi o di difficile applicazione.

Stante lo stato di conservazione e di presenza degli ungulati sul territorio regionale, il nuovo regolamento non prevede più la possibilità di procedere al “*Ripopolamento degli ungulati selvatici*” prevista dall'art. 18 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore, per cui la relativa norma non è ripresa nel nuovo testo e risulterà abrogata a far data dalla pubblicazione del nuovo regolamento.

Lo schema di regolamento proposto, quindi, interviene di fatto a novellare, con modifiche puntuali, il testo già noto e consolidato del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore, ma la numerosità degli interventi modificativi e integrativi ha reso necessario l'adozione di un nuovo regolamento.

L'**articolo 1** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 1 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, fissando “*finalità e principi*” volti all'equilibrio delle specie compatibilmente alla preservazione dell'ambiente e delle attività antropiche, rafforzando il principio di sostenibilità dell'attività faunistico-venatoria e aggiornando i precedenti riferimenti ai Piani Faunistici Provinciali (ora sostituiti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale), e all'INFS (ora ISPRA). Viene espunto ogni precedente riferimento alla destinazione dei capi abbattuti in caccia e in controllo, non più necessaria in quanto ormai largamente disciplinata dalla normativa sanitaria nazionale. Di particolare rilievo è la novità introdotta dal comma 4 in forza del quale “*In caso di emergenze sanitarie nazionali o regionali, le previsioni del presente Regolamento possono essere derogate con atto di Giunta Regionale*”, la cui necessità si è resa evidente con l'emergenza connessa alla Peste Suina Africana (PSA).

L'**articolo 2** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 2 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, aggiornando la disciplina relativa alle “*figure tecniche*” preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati (tecnico faunistico; istruttore faunistico-venatorio; cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone; cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo; cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;

caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; conduttore di cane da traccia; conduttore di cane limiere; operatore abilitato ai censimenti; operatore abilitato ai rilevamenti biometrici). Disciplina le modalità di rilascio dei titoli abilitativi (comma 2) e della definizione dei programmi di esame (commi 3 e 4). Il comma 5 introduce la possibilità di valorizzare le abilitazioni acquisite al di fuori del territorio regionale, mentre il comma 6 continua a far salve le abilitazioni conseguite ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 “*Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna*”.

L'**articolo 3** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 3 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando sostanzialmente in maniera analoga la gestione dei “*Distretti*” di gestione degli ungulati, salvi gli adeguamenti necessari a conformarsi alle norme sopravvenute, e chiarisce anche che nell'ambito dei distretti sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette. Ulteriore novità riguarda la suddivisione dei distretti che tiene conto non più dei censimenti delle popolazioni di ungulati, sempre più difficili da realizzare e con dati sempre meno attendibili, ma delle stime della popolazione ricavate con metodi indiretti (ad es. dai danni alle colture accertati).

L'**articolo 4** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 4 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati negli Ambiti territoriali di Caccia (ATC)*” disciplinando la figura del Responsabile del Distretto e le figure dei Vice-Responsabili (**comma 1**), migliorandone i requisiti di qualificazione rispetto al passato (**comma 2**), gli specifici compiti del Responsabile (**comma 3**) e quelli dell'ATC (**comma 4**) al quale per la prima volta viene consentita “*l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale*” (**comma 4, lett. p)**). L'articolo inoltre disciplina la trasmissione alla Regione dei dati raccolti (**comma 5**), le mostre dei trofei in continuità con le disposizioni attualmente vigenti (**comma 6**), la Commissione Tecnica di cui gli ATC devono avvalersi per la gestione degli ungulati (**comma 7**) e il necessario recepimento delle norme di questo articolo nei regolamenti dei singoli ATC (**comma 8**).

L'**articolo 5** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 5 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico-Venatorie*” tendenzialmente uniformando la disciplina di gestione degli ungulati a quella degli ATC (**comma 1**), anche per la presenza del tecnico e i relativi requisiti (**comma 2**), nonché per quanto riguarda la stima delle popolazioni di ungulati da svolgere in coordinamento con gli ATC (**comma 3**). I **commi 4 e 5** disciplinano sostanzialmente, in continuità col passato, le Aziende agri-turistico-venatorie, mentre il **comma 6**, tenendo conto anche dell'emergenza PSA in corso, agevola l'intervento della caccia in selezione al cinghiale, che può essere effettuata tutto l'anno, a richiesta dell'agricoltore e a tutela delle produzioni agricole.

L'**articolo 6** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 6 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue*”, mantenendo l'autonomia degli Enti Parco nello svolgimento delle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati (**commi 1 e 3**), uniformando la disciplina di gestione degli ungulati nelle aree contigue aperte alla caccia a quella degli ATC per la necessaria presenza del tecnico e i relativi requisiti e per le ipotesi di delega gestionale agli ATC (**commi 2 e 4**), mentre il **comma 5**, tenendo conto anche dell'emergenza PSA in corso, agevola l'intervento della caccia in selezione al cinghiale, che può essere effettuata tutto l'anno, a richiesta dell'agricoltore e a tutela delle produzioni agricole.

L'**articolo 7** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 7 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando, in continuità con il passato, il “*Comprensorio*” di gestione del cervo, ma introducendo *ex novo* la possibilità di concordare con altre regioni confinanti e gli enti-Parco delle linee guida comuni per la gestione unitaria degli areali di presenza della specie indipendentemente dai confini amministrativi.

L'**articolo 8** riprende parzialmente solo la rubrica dell'art. 8 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente gli "*Organi e soggetti per la gestione del cervo*". In particolare, il **comma 1** istituisce una *Commissione Regionale* unica che prende il posto delle numerose commissioni attualmente esistenti e ne disciplina la composizione e i compiti, con particolare riferimento alla redazione delle linee guida per la redazione del *Programma Annuale Operativo* (PAO) di ciascun soggetto gestore di cui all'articolo 9 e alla valutazione della conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi. Il **comma 2** dispone che ogni soggetto gestore si doti di un tecnico faunistico per la gestione del cervo tra quelli operanti nella stessa Provincia e che i soggetti gestori della stessa Provincia ne individuino uno con la funzione di referente, prevedendo altresì che, se in un comprensorio siano presenti più Province, i tecnici referenti nominino un Tecnico Coordinatore. Il **comma 3**, infine, disciplina compiti e funzioni di ciascun Tecnico Referente e Tecnico Coordinatore.

L'**articolo 9** riprende solo la rubrica dell'art. 9 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente gli "*Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo*". In particolare, il **comma 1** stabilisce che la pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all'art. 8, comma 1 e i singoli Programmi Annuali Operativi (PAO). Il **comma 2** disciplina il contenuto essenziale di ciascun "PAO" e il **comma 3**, per le attività di gestione faunistico-venatoria annuali eventualmente non previste nei PAO, fa espresso rinvio al programma annuale di gestione degli ATC e delle Aziende Faunistico Venatorie, nonché agli strumenti di pianificazione delle Aree protette, in maniera tale da non avere lacune.

L'**articolo 10** riprende la rubrica dell'art. 10 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente la "*Organizzazione del prelievo del cervo*", facendo espresso rinvio alle modalità descritte nell'allegato tecnico (**comma 1**) e rimettendo a ogni soggetto gestore la definizione della ripartizione del prelievo in zone e sub-zone di prelievo che viene resa disponibile su richiesta e secondo modalità stabilite dalla Regione (**comma 2**).

L'**articolo 11** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 11 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in continuità con il passato i "*Piani di prelievo degli ungulati*" fatte salve quelle modifiche strettamente necessarie agli adeguamenti alle normative sopravvenute (competenze della Regione in luogo delle Province; competenze dell'ISPRA in luogo dell'INFS, ecc.) e il passaggio dai "censimenti" alle "stime di popolazione" degli ungulati già inseriti nelle norme precedenti. Viene inoltre ridotto il termine di presentazione dei piani di prelievo alla Regione da 45 giorni a 30 giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio di ogni singola specie (**comma 1**), e viene inserito il termine del 31 marzo per la presentazione dei piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo, nonché dei calendari degli abbattimenti in forma collettiva (**comma 3**).

L'**articolo 12** della proposta di nuovo regolamento sostanzialmente riscrive il testo dell'art. 12 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando la materia dell' "*Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi*". In particolare, si fa rinvio all'allegato tecnico per quanto concerne le modalità di prelievo (**comma 1**), viene disciplinata l'equipollenza dei titoli posseduti dai cacciatori provenienti da altre Regioni e da altri Stati (**comma 2**), si disciplinano distintamente i vincoli di prelievo e assegnazione dei capi su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa e non conservativa, eliminando ogni vincolo numerico per quanto concerne la specie cinghiale in linea con le esigenze di contrasto della P.S.A. (**commi 3 e 4**) e, nella medesima prospettiva, viene rafforzata la selezione alla specie cinghiale rispetto alla quale gli ATC devono mettere a disposizione di ciascun cacciatore di selezione i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali (**comma 5**) e viene demandata ai soggetti gestori la fissazione di un contributo gestionale a carico dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, che tuttavia può essere limitato o azzerato (come forma di incentivo) per i distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa (**comma 6**).

L'**articolo 13** della proposta di nuovo regolamento sostanzialmente ricalca il testo dell'art. 13 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in piena continuità col passato la materia dell' *"Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia"*, fatta salva la precisazione dei piani di abbattimento distinti per cervidi, bovidi e suidi e il richiamo all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994 che era stato erroneamente omissso nel testo del regolamento attualmente in vigore.

L'**articolo 14**, relativo allo *"Accesso al prelievo selettivo in Aziende faunistico-venatorie"*, è identico al testo dell'art. 14 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore.

L'**articolo 15** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 15 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando la *"Caccia al cinghiale in forma collettiva"* in maniera analoga a quanto finora fatto, salvi necessari richiami agli obiettivi posti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale e un maggior controllo sui risultati nella attività di gestione. Rispetto al testo in vigore, tuttavia, il nuovo regolamento proposto consente al Consiglio direttivo dell'ATC di attribuire una o più zone di caccia ai gruppi di girata o alle squadre ove esercitare la propria attività, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale (**comma 4**), elimina la gli automatismi di sospensione delle attività venatorie al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento (**comma 7**), parifica gli obblighi informativi delle Aziende Faunistico Venatorie a quelle che devono svolgere gli ATC e gli Enti Parco e introduce modalità di informazione aggiornate (pubblicazione su sito web e altre modalità idonee) accanto a quelle tradizionalmente utilizzate (**comma 8**) e conferma le previsioni di cui agli articoli 36-bis, comma 4, e 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994 relative alla facoltà del Consiglio direttivo dell'ATC di riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC (**comma 9**).

L'**articolo 16** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi integralmente il testo dell'art. 16 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in maniera sostanzialmente identica la *"Caccia al cinghiale con metodo della girata"*, fatte salve la modifica di cui al **comma 1** del termine per la sottoposizione alla Regione del numero e della composizione dei gruppi di girata dal 31 marzo al 31 agosto di ogni anno, nonché la previsione innovativa del **comma 2**, in forza della quale nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata, qualora ricorrano particolari motivazioni gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare azioni di braccata con un ridotto numero di partecipanti e cani e l'autorizzazione s'intende rilasciata anche tacitamente per silenzio-assenso dell'amministrazione.

L'**articolo 17** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi integralmente il testo dell'art. 17 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in maniera sostanzialmente analoga la *"Caccia al cinghiale in battuta o braccata"*, fatti salvi i necessari adeguamenti alle competenze ora Regionali, la modifica di cui al **comma 1** del termine per la sottoposizione alla Regione del numero e della composizione delle squadre dal 31 marzo al 31 agosto e la previsione del **comma 4**, in forza della quale si chiarisce la possibilità che possano essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa e si prevede in via innovativa che nel caso in cui si manifestino eccessi di presenze o significativi danneggiamenti alle produzioni agricole, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare ulteriori azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria, con un meccanismo di silenzio-assenso.

L'**articolo 18** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi totalmente il testo dell'art. 19 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo ai *"Piani di controllo"*, limitandosi ad aggiornare le norme ivi contenute alle previsioni introdotte dal nuovo testo degli articoli 19 e 19-ter della Legge n. 157/1992 e dell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994. Viene precisato che il controllo viene esercitato sotto la diretta responsabilità della Polizia Metropolitana o Provinciale e attuato dai soggetti autorizzati nonché, in presenza di danni, dagli agricoltori in autodifesa nei propri fondi nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 e 19-ter della L. 157/1992 e relative norme regionali (**comma 1**) e introducendo, nell'attività di

controllo al cinghiale, l'obbligo per i coadiutori autorizzati di comunicare alla Polizia Metropolitana o Provinciale che lo richieda anche la geolocalizzazione degli eventuali punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive attivati (**comma 5**). La norma, inoltre, non disciplina più la cessione dei capi abbattuti, in quanto tale disciplina è demandata ad altre norme, in molti casi, di carattere sanitario.

L'**articolo 19** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi totalmente il testo dell'art. 20 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo al "*Recupero dei capi feriti*" mantenendo invariati i primi cinque commi del testo attualmente in vigore, salvo il necessario adeguamento delle competenze trasferite dalle Province alla Regione. Il **comma 6**, invece, aggiorna la disciplina inerente all'abilitazione dei cani, confermando che quella dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni e chiarendo che essa può essere conseguita a seguito di un'apposita prova di lavoro organizzata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione e che il rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI o appartenente ad altro soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione, che sia esperto in cani da traccia. Inoltre, viene ridotto il requisito dell'esonero dal rinnovo biennale dell'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo, anziché i 5 recuperi attualmente previsti.

L'**articolo 20** della proposta di nuovo regolamento riprende la rubrica e parte del testo dell'art. 21 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla "*Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo*", ma in considerazione della disciplina in costante evoluzione si limita a fare un espresso rinvio alle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, tempo per tempo vigenti.

L'**articolo 21** della proposta di nuovo regolamento ricalca sostanzialmente il testo dell'art. 22 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo a "*Divieti e Sanzioni*", fatta eccezione per i **commi 3 e 4** in forza dei quali viene rispettivamente precisato che il divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica si applica nella caccia agli ungulati in forma selettiva, ma non per le azioni di caccia collettiva al cinghiale al fine di consentire gli opportuni collegamenti organizzativi fra i partecipanti e per garantire l'incolumità delle persone e dei cani e che la caccia agli ungulati è vietata in forme diverse da quelle normate nel presente Regolamento e non solo in forme diverse dalla selezione.

L'**articolo 22**, infine, dispone l'abrogazione del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore.

Da ultimo il regolamento presenta un "**Allegato Tecnico**" diviso in paragrafi contraddistinti da lettere i quali dettano regole tecniche e comportamentali pratiche per la gestione degli ungulati così suddivise:

A) Attività di accompagnamento nella caccia di selezione;

B) Caratteristiche della prova di tiro;

C) Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie;

D) Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva - Metodo della girata;

E) Metodo della battuta o braccata.

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE

“NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA”

Con il presente schema di regolamento regionale di competenza della Giunta, la Regione Emilia-Romagna si propone di apportare in maniera organica modifiche alla materia della gestione degli ungulati, aggiornando le norme vigenti alle modifiche introdotte a livello nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e riallineando la normativa al mutato assetto istituzionale a seguito della L.R. n. 13/2015 e alle sopravvenute esigenze di una migliore capacità di contenimento della fauna selvatica costituita dagli ungulati.

Lo schema di regolamento in questione tratta l'attività faunistico-venatoria specificamente rivolta agli ungulati (cervidi, bovidi, suidi) nella quale sono coinvolti a vario titolo diversi soggetti, che comprendono non solo cacciatori, aziende faunistiche e imprese agricole, ma anche Enti pubblici (in particolare le Polizie Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna e gli Enti parco).

L'auspicata novellazione del regolamento regionale sulla gestione degli ungulati, dopo circa quattro anni di intense consultazioni con i diversi portatori di interessi, riallinea la normativa regolamentare anche alle novità introdotte dal vigente Piano faunistico-venatorio e le ottimizza per il raggiungimento degli obiettivi della gestione programmata della caccia e le finalità pubbliche cui gli ATC e gli altri gestori della fauna selvatica omeoterma, con particolare riferimento agli ungulati, devono conformare le proprie attività e i propri comportamenti.

Il nuovo regolamento proposto riprende in larga misura le norme e la stessa numerazione e rubricazione del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, recante “*Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna*”, intervenendo principalmente sul riallineamento delle competenze che una volta erano in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna e transitate alla Regione, aggiornando e integrando alcuni istituti che nel tempo si erano rivelati lacunosi o di difficile applicazione.

Stante lo stato di conservazione e di presenza degli ungulati sul territorio regionale, il nuovo regolamento non prevede più la possibilità di procedere al “*Ripopolamento degli ungulati selvatici*” prevista dall'art. 18 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore, per cui la relativa norma non è ripresa nel nuovo testo e risulterà abrogata a far data dalla pubblicazione del nuovo regolamento.

Lo schema di regolamento proposto, quindi, interviene di fatto a novellare, con modifiche puntuali, il testo già noto e consolidato del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore, ma la numerosità degli interventi modificativi e integrativi ha reso necessario l'adozione di un nuovo regolamento.

L'**articolo 1** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 1 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, fissando “*finalità e principi*” volti all'equilibrio delle specie compatibilmente alla preservazione dell'ambiente e delle attività antropiche, rafforzando il principio di sostenibilità dell'attività faunistico-venatoria e aggiornando i precedenti riferimenti ai Piani Faunistici Provinciali (ora sostituiti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale), e all'INFS (ora ISPRA). Viene espunto ogni precedente riferimento alla destinazione dei capi abbattuti in caccia e in controllo, non più necessaria in quanto ormai largamente disciplinata dalla normativa sanitaria nazionale. Di particolare rilievo è la novità introdotta dal comma 4 in forza del quale “*In caso di emergenze sanitarie nazionali o regionali, le previsioni del presente Regolamento possono essere derogate con atto di Giunta Regionale*”, la cui necessità si è resa evidente con l'emergenza connessa alla Peste Suina Africana (PSA).

L'**articolo 2** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 2 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, aggiornando la disciplina relativa alle “*figure tecniche*” preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati (tecnico faunistico; istruttore faunistico-venatorio; cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone; cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo; cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;

caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; conduttore di cane da traccia; conduttore di cane limiere; operatore abilitato ai censimenti; operatore abilitato ai rilevamenti biometrici). Disciplina le modalità di rilascio dei titoli abilitativi (comma 2) e della definizione dei programmi di esame (commi 3 e 4). Il comma 5 introduce la possibilità di valorizzare le abilitazioni acquisite al di fuori del territorio regionale, mentre il comma 6 continua a far salve le abilitazioni conseguite ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 “*Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna*”.

L'**articolo 3** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 3 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando sostanzialmente in maniera analoga la gestione dei “*Distretti*” di gestione degli ungulati, salvi gli adeguamenti necessari a conformarsi alle norme sopravvenute, e chiarisce anche che nell'ambito dei distretti sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette. Ulteriore novità riguarda la suddivisione dei distretti che tiene conto non più dei censimenti delle popolazioni di ungulati, sempre più difficili da realizzare e con dati sempre meno attendibili, ma delle stime della popolazione ricavate con metodi indiretti (ad es. dai danni alle colture accertati).

L'**articolo 4** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 4 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati negli Ambiti territoriali di Caccia (ATC)*” disciplinando la figura del Responsabile del Distretto e le figure dei Vice-Responsabili (**comma 1**), migliorandone i requisiti di qualificazione rispetto al passato (**comma 2**), gli specifici compiti del Responsabile (**comma 3**) e quelli dell'ATC (**comma 4**) al quale per la prima volta viene consentita “*l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale*” (**comma 4, lett. p)**). L'articolo inoltre disciplina la trasmissione alla Regione dei dati raccolti (**comma 5**), le mostre dei trofei in continuità con le disposizioni attualmente vigenti (**comma 6**), la Commissione Tecnica di cui gli ATC devono avvalersi per la gestione degli ungulati (**comma 7**) e il necessario recepimento delle norme di questo articolo nei regolamenti dei singoli ATC (**comma 8**).

L'**articolo 5** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 5 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico-Venatorie*” tendenzialmente uniformando la disciplina di gestione degli ungulati a quella degli ATC (**comma 1**), anche per la presenza del tecnico e i relativi requisiti (**comma 2**), nonché per quanto riguarda la stima delle popolazioni di ungulati da svolgere in coordinamento con gli ATC (**comma 3**). I **commi 4 e 5** disciplinano sostanzialmente, in continuità col passato, le Aziende agri-turistico-venatorie, mentre il **comma 6**, tenendo conto anche dell'emergenza PSA in corso, agevola l'intervento della caccia in selezione al cinghiale, che può essere effettuata tutto l'anno, a richiesta dell'agricoltore e a tutela delle produzioni agricole.

L'**articolo 6** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 6 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla “*Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue*”, mantenendo l'autonomia degli Enti Parco nello svolgimento delle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati (**commi 1 e 3**), uniformando la disciplina di gestione degli ungulati nelle aree contigue aperte alla caccia a quella degli ATC per la necessaria presenza del tecnico e i relativi requisiti e per le ipotesi di delega gestionale agli ATC (**commi 2 e 4**), mentre il **comma 5**, tenendo conto anche dell'emergenza PSA in corso, agevola l'intervento della caccia in selezione al cinghiale, che può essere effettuata tutto l'anno, a richiesta dell'agricoltore e a tutela delle produzioni agricole.

L'**articolo 7** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 7 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando, in continuità con il passato, il “*Comprensorio*” di gestione del cervo, ma introducendo *ex novo* la possibilità di concordare con altre regioni confinanti e gli enti-Parco delle linee guida comuni per la gestione unitaria degli areali di presenza della specie indipendentemente dai confini amministrativi.

L'**articolo 8** riprende parzialmente solo la rubrica dell'art. 8 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente gli "*Organi e soggetti per la gestione del cervo*". In particolare, il **comma 1** istituisce una *Commissione Regionale* unica che prende il posto delle numerose commissioni attualmente esistenti e ne disciplina la composizione e i compiti, con particolare riferimento alla redazione delle linee guida per la redazione del *Programma Annuale Operativo* (PAO) di ciascun soggetto gestore di cui all'articolo 9 e alla valutazione della conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi. Il **comma 2** dispone che ogni soggetto gestore si doti di un tecnico faunistico per la gestione del cervo tra quelli operanti nella stessa Provincia e che i soggetti gestori della stessa Provincia ne individuino uno con la funzione di referente, prevedendo altresì che, se in un comprensorio siano presenti più Province, i tecnici referenti nominino un Tecnico Coordinatore. Il **comma 3**, infine, disciplina compiti e funzioni di ciascun Tecnico Referente e Tecnico Coordinatore.

L'**articolo 9** riprende solo la rubrica dell'art. 9 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente gli "*Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo*". In particolare, il **comma 1** stabilisce che la pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all'art. 8, comma 1 e i singoli Programmi Annuali Operativi (PAO). Il **comma 2** disciplina il contenuto essenziale di ciascun "PAO" e il **comma 3**, per le attività di gestione faunistico-venatoria annuali eventualmente non previste nei PAO, fa espresso rinvio al programma annuale di gestione degli ATC e delle Aziende Faunistico Venatorie, nonché agli strumenti di pianificazione delle Aree protette, in maniera tale da non avere lacune.

L'**articolo 10** riprende la rubrica dell'art. 10 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, andando a ridisciplinare integralmente la "*Organizzazione del prelievo del cervo*", facendo espresso rinvio alle modalità descritte nell'allegato tecnico (**comma 1**) e rimettendo a ogni soggetto gestore la definizione della ripartizione del prelievo in zone e sub-zone di prelievo che viene resa disponibile su richiesta e secondo modalità stabilite dalla Regione (**comma 2**).

L'**articolo 11** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 11 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in continuità con il passato i "*Piani di prelievo degli ungulati*" fatte salve quelle modifiche strettamente necessarie agli adeguamenti alle normative sopravvenute (competenze della Regione in luogo delle Province; competenze dell'ISPRA in luogo dell'INFS, ecc.) e il passaggio dai "censimenti" alle "stime di popolazione" degli ungulati già inseriti nelle norme precedenti. Viene inoltre ridotto il termine di presentazione dei piani di prelievo alla Regione da 45 giorni a 30 giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio di ogni singola specie (**comma 1**), e viene inserito il termine del 31 marzo per la presentazione dei piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo, nonché dei calendari degli abbattimenti in forma collettiva (**comma 3**).

L'**articolo 12** della proposta di nuovo regolamento sostanzialmente riscrive il testo dell'art. 12 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando la materia dell' "*Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi*". In particolare, si fa rinvio all'allegato tecnico per quanto concerne le modalità di prelievo (**comma 1**), viene disciplinata l'equipollenza dei titoli posseduti dai cacciatori provenienti da altre Regioni e da altri Stati (**comma 2**), si disciplinano distintamente i vincoli di prelievo e assegnazione dei capi su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa e non conservativa, eliminando ogni vincolo numerico per quanto concerne la specie cinghiale in linea con le esigenze di contrasto della P.S.A. (**commi 3 e 4**) e, nella medesima prospettiva, viene rafforzata la selezione alla specie cinghiale rispetto alla quale gli ATC devono mettere a disposizione di ciascun cacciatore di selezione i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali (**comma 5**) e viene demandata ai soggetti gestori la fissazione di un contributo gestionale a carico dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, che tuttavia può essere limitato o azzerato (come forma di incentivo) per i distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa (**comma 6**).

L'**articolo 13** della proposta di nuovo regolamento sostanzialmente ricalca il testo dell'art. 13 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in piena continuità col passato la materia dell' "*Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia*", fatta salva la precisazione dei piani di abbattimento distinti per cervidi, bovidi e suidi e il richiamo all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994 che era stato erroneamente omissso nel testo del regolamento attualmente in vigore.

L'**articolo 14**, relativo allo "*Accesso al prelievo selettivo in Aziende faunistico-venatorie*", è identico al testo dell'art. 14 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore.

L'**articolo 15** della proposta di nuovo regolamento riprende il testo dell'art. 15 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando la "*Caccia al cinghiale in forma collettiva*" in maniera analoga a quanto finora fatto, salvi necessari richiami agli obiettivi posti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale e un maggior controllo sui risultati nella attività di gestione. Rispetto al testo in vigore, tuttavia, il nuovo regolamento proposto consente al Consiglio direttivo dell'ATC di attribuire una o più zone di caccia ai gruppi di girata o alle squadre ove esercitare la propria attività, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale (**comma 4**), elimina la gli automatismi di sospensione delle attività venatorie al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento (**comma 7**), parifica gli obblighi informativi delle Aziende Faunistico Venatorie a quelle che devono svolgere gli ATC e gli Enti Parco e introduce modalità di informazione aggiornate (pubblicazione su sito web e altre modalità idonee) accanto a quelle tradizionalmente utilizzate (**comma 8**) e conferma le previsioni di cui agli articoli 36-bis, comma 4, e 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994 relative alla facoltà del Consiglio direttivo dell'ATC di riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC (**comma 9**).

L'**articolo 16** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi integralmente il testo dell'art. 16 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in maniera sostanzialmente identica la "*Caccia al cinghiale con metodo della girata*", fatte salve la modifica di cui al **comma 1** del termine per la sottoposizione alla Regione del numero e della composizione dei gruppi di girata dal 31 marzo al 31 agosto di ogni anno, nonché la previsione innovativa del **comma 2**, in forza della quale nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata, qualora ricorrano particolari motivazioni gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare azioni di braccata con un ridotto numero di partecipanti e cani e l'autorizzazione s'intende rilasciata anche tacitamente per silenzio-assenso dell'amministrazione.

L'**articolo 17** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi integralmente il testo dell'art. 17 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, disciplinando in maniera sostanzialmente analoga la "*Caccia al cinghiale in battuta o braccata*", fatti salvi i necessari adeguamenti alle competenze ora Regionali, la modifica di cui al **comma 1** del termine per la sottoposizione alla Regione del numero e della composizione delle squadre dal 31 marzo al 31 agosto e la previsione del **comma 4**, in forza della quale si chiarisce la possibilità che possano essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa e si prevede in via innovativa che nel caso in cui si manifestino eccessi di presenze o significativi danneggiamenti alle produzioni agricole, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare ulteriori azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria, con un meccanismo di silenzio-assenso.

L'**articolo 18** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi totalmente il testo dell'art. 19 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo ai "*Piani di controllo*", limitandosi ad aggiornare le norme ivi contenute alle previsioni introdotte dal nuovo testo degli articoli 19 e 19-ter della Legge n. 157/1992 e dell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994. Viene precisato che il controllo viene esercitato sotto la diretta responsabilità della Polizia Metropolitana o Provinciale e attuato dai soggetti autorizzati nonché, in presenza di danni, dagli agricoltori in autodifesa nei propri fondi nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 e 19-ter della L. 157/1992 e relative norme regionali (**comma 1**) e introducendo, nell'attività di

controllo al cinghiale, l'obbligo per i coadiutori autorizzati di comunicare alla Polizia Metropolitana o Provinciale che lo richieda anche la geolocalizzazione degli eventuali punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive attivati (**comma 5**). La norma, inoltre, non disciplina più la cessione dei capi abbattuti, in quanto tale disciplina è demandata ad altre norme, in molti casi, di carattere sanitario.

L'**articolo 19** della proposta di nuovo regolamento riprende quasi totalmente il testo dell'art. 20 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo al "*Recupero dei capi feriti*" mantenendo invariati i primi cinque commi del testo attualmente in vigore, salvo il necessario adeguamento delle competenze trasferite dalle Province alla Regione. Il **comma 6**, invece, aggiorna la disciplina inerente all'abilitazione dei cani, confermando che quella dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni e chiarendo che essa può essere conseguita a seguito di un'apposita prova di lavoro organizzata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione e che il rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI o appartenente ad altro soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione, che sia esperto in cani da traccia. Inoltre, viene ridotto il requisito dell'esonero dal rinnovo biennale dell'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo, anziché i 5 recuperi attualmente previsti.

L'**articolo 20** della proposta di nuovo regolamento riprende la rubrica e parte del testo dell'art. 21 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo alla "*Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo*", ma in considerazione della disciplina in costante evoluzione si limita a fare un espresso rinvio alle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, tempo per tempo vigenti.

L'**articolo 21** della proposta di nuovo regolamento ricalca sostanzialmente il testo dell'art. 22 del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, relativo a "*Divieti e Sanzioni*", fatta eccezione per i **commi 3 e 4** in forza dei quali viene rispettivamente precisato che il divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica si applica nella caccia agli ungulati in forma selettiva, ma non per le azioni di caccia collettiva al cinghiale al fine di consentire gli opportuni collegamenti organizzativi fra i partecipanti e per garantire l'incolumità delle persone e dei cani e che la caccia agli ungulati è vietata in forme diverse da quelle normate nel presente Regolamento e non solo in forme diverse dalla selezione.

L'**articolo 22**, infine, dispone l'abrogazione del Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1, attualmente in vigore.

Da ultimo il regolamento presenta un "**Allegato Tecnico**" diviso in paragrafi contraddistinti da lettere i quali dettano regole tecniche e comportamentali pratiche per la gestione degli ungulati così suddivise:

A) Attività di accompagnamento nella caccia di selezione;

B) Caratteristiche della prova di tiro;

C) Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie;

D) Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva - Metodo della girata;

E) Metodo della battuta o braccata.

Lo schema di regolamento e gli allegati tecnici proposti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/620

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/620

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/620

IN FEDE

Francesca Palazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 770 del 06/05/2024

Seduta Num. 19

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



Al Direttore Generale agricoltura, caccia e pesca
Valterio Mazzotti

Al Presidente della Giunta regionale
Stefano Bonaccini

Alla Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile
Irene Priolo

Al Capo di Gabinetto
Andrea Orlando

Al Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione
Francesco Raphael Frieri

Al Responsabile del Settore riforme istituzionali,
rapporti con la conferenza delle regioni e
coordinamento della legislazione
Francesca Palazzi

Al Responsabile del Settore Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione
Caterina Brancaleoni

Oggetto: Consiglio delle Autonomie Locali. **Seduta 6 maggio 2024**

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/2009 in merito alla proposta di deliberazione recante "Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati".

Parere favorevole

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Gianni Michele Padovani
(documento firmato digitalmente)

Viale Aldo Moro 38 Tel. 051.527.5905
40127Bologna 051.527.5657

e-mail: cal@regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
Classif.								Fasc.		

r_emiro.AssambleaProtegiu06r0f05r062022r061072r05/2009i00c03B0rre dell'originale sottoscritto digitalmente da PADOVANI GIANNI MICHELE

LA PRESIDENTE

f.to *Emma Petitti*

LA SEGRETARIA

f.to *Lia Montalti*

Bologna, 11 giugno 2024

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente

Il Direttore Leonardo Draghetti